



Dott. Elena Tradii

Repertorio n. 15520

Raccolta n. 11969

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di ottobre

27 ottobre 2017

In Bologna, Viale Masini n. 36, alle ore 12 e 10 minuti.

Innanzi a me Dottoressa Elena Tradii, notaio in Bologna ed iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente la signora:

- PASQUINI FRANCESCA, nata a Bologna il 19 novembre 1958, domiciliata per la carica presso la sede della sottoindicata società, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ALMALAUREA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE ALMALAUREA S.R.L." a socio unico, con sede in Bologna, Viale Masini n. 36, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) interamente sottoscritto e versato, iscritta al registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna con il numero, codice fiscale e P.IVA 02579031200, ed al R.E.A. con il n. 450515.

Comparsa della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

La comparsa, nella qualità sopra specificata, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea della suddetta società per decidere sul seguente ordine del giorno:

1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

deliberazioni inerenti e conseguenti,

e mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea, Io notaio do atto di quanto segue.

La signora PASQUINI FRANCESCA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 18.1) dello Statuto sociale, mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 16) dello statuto in data 18 ottobre 2017;

- è presente e legittimato ad intervenire l'unico socio "CONSORZIO ALMALAUREA", con sede in Bologna, Viale Masini n. 36, codice fiscale 02120391202, titolare di una partecipazione di nominali euro 100.000,00 (centomila) rappresentativa del 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente Professor DIONIGI IVANO, nato a Pesaro il 20 febbraio 1948;

è quindi complessivamente rappresentato il 100% del capitale sociale;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori SGARZI MATTEO e BRIGHI ENRICO, Consiglieri, oltre ad essa

Registrato a Bologna 2

il 8 novembre 2017

al num. 21443

serie IT

esatti € 356,00

comparente, Presidente;

- la società non ha nominato l'Organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina; precisandosi peraltro che la Revisione Legale è stata affidata alla Pricewaterhousecoopers Spa.

Il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'Assemblea, Signora PASQUINI FRANCESCA, dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che, in considerazione del fatto che l'intero capitale sociale della società ALMALAUREA S.R.L. è detenuto dal CONSORZIO ALMALAUREA, il quale è un ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico, ne discende che la stessa ALMALAUREA S.R.L. si configuri come società a controllo pubblico indiretto e quindi soggetta all'applicazione delle norme sancite dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.

In considerazione di quanto esposto si rende necessario dare completa attuazione a tale normativa attraverso una revisione totale dello statuto anche allo scopo di migliorarne la struttura generale.

Al fine di una maggiore chiarezza, il Presidente procede quindi a dare lettura del nuovo testo di Statuto sociale che si propone di adottare.

Quindi il Presidente invita il socio presente a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante consenso espresso da parte dell'unico socio.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'unico socio

DELIBERA

di adottare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, composto di 18 (diciotto) articoli, quale illustrato dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12 e 35 minuti.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale così come aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla società.

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su due fogli per quattro facciate intere e parte della quinta e da me letto alla comparente che lo ha approvato e sottoscritto essen-

do le ore 12 e 35 minuti.

Firmato: Francesca Pasquini

Firmato: Elena Tradii

Alligato A
Raccolta n. 11968

FOGLIO PRESENZE

"ALMALAUREA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IN BREVE ALMALAUREA S.R.L." a socio unico

sede Bologna, Viale Masini n. 36

capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila) i.v.

codice fiscale e P.IVA 02579031200, R.E.A. n. 450515

SOCI

- "CONSORZIO ALMALAUREA"
euro 100.000,00

Leone Longhi

ORGANO AMMINISTRATIVO

PASQUINI FRANCESCA - Presidente


Francesca Pasquini

SGARZI MATTEO - Consigliere

Matteo Sgarzi

BRIGHI ENRICO - Consigliere

Enrico Brighi

Guido


ALLEGATO B) AL NUMERO 11969 DI RACCOLTA
ALMALAUREA SRL
a Socio unico
Costituita a Bologna il 28 luglio 2005

Premessa

AlmaLaurea srl valorizza il patrimonio informativo, di conoscenza e di ricerca del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e dei suoi consorziati fornendo servizi di interesse economico generale nell'area dei servizi alla persona.

La Società svolge e promuove attività e interventi che contribuiscono a far crescere e migliorare la qualità dei posti di lavoro dei laureati e dei diplomati e al potenziamento delle risorse umane, quale leva primaria per mercati del lavoro attivi, efficaci e inclusivi a supporto dello sviluppo economico e sociale del Paese.

La Società valorizza l'alta qualificazione formativa mirata allo sviluppo delle competenze richieste sui mercati del lavoro nazionali e internazionali, incoraggiando sia il settore pubblico sia quello privato ad investire in essa.

La Società raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici sia privati, che operano in campo di interventi analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "AlmaLaurea società a responsabilità limitata", in forma abbreviata, "AlmaLaurea S.r.l.".

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio soci

1. La Società ha sede in Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del sindaco unico per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali; è onere di ciascun socio, amministratore o sindaco comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

AlmaLaurea srl opera principalmente nell'intermediazione e nella ricerca e selezione del personale progettando ed erogando servizi innovativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati. I servizi erogati, rivolti a imprese e professionisti, sono concepiti e offerti nell'interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni.

La Società ha per oggetto prevalente, ancorché non esclusivo:

a) la "Intermediazione" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

b) la "ricerca e selezione del personale" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente, individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; gestione e sviluppo di banche dati di potenziali candidati ed ogni altra attività correlata.

La Società potrà altresì svolgere, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, le seguenti altre attività connesse o complementari al proprio oggetto so-

ziale prevalente:

- l'organizzazione di eventi locali o regionali per favorire l'incontro tra imprese e studenti e/o laureati, in stretta collaborazione con gli Atenei interessati;
- la fornitura di assistenza tecnica, progettazione e consulenza alla pubblica amministrazione ed alle imprese per la realizzazione di servizi e di modelli di raccordo e cooperazione tra i servizi pubblici ed operatori privati autorizzati o accreditati ai sensi del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento del personale, anche dirigenziale;
- l'organizzazione di convegni, seminari e dibattiti, nonché attività editoriali finalizzate alla pubblicazione e diffusione, tramite la stampa, degli atti degli stessi o di argomenti di cui all'oggetto sociale;
- il supporto alla realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi realizzati dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e basati su piattaforme digitali innovative incentrate sulla 'competenza' della risorsa umana che supportino le operazioni di ricerca e selezione sulla base della variabilità del mercato del lavoro, in una logica di apertura dei dati al mondo delle imprese, Open Data, e previsione della domanda del territorio (skill-match) mediante strumenti analitici e predittivi quali *Big Data*.

Per raggiungere tali scopi la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale con l'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, nonché la prestazione di garanzie reali, esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035.

TITOLO II

Organizzazione

Articolo 5 - Natura della società, soci e capitale sociale

1. AlmaLaurea srl è una società a controllo pubblico indiretto integralmente partecipata dal Consorzio AlmaLaurea.
2. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.
3. L'eventuale ingresso di nuovi soci deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare dei principi in materia di evidenza pubblica per la selezione del socio privato.
4. Le decisioni in materia di variazione del capitale so-

ciali spettano ai soci e la decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. E' quindi ammesso il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della Società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento, a titolo di cauzione a favore della Società, del corrispondente importo in denaro.

Articolo 6 - Obblighi normativi, modalità di reclutamento personale e regolamenti

1. La Società si conforma alla normativa in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012 e di trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

2. La Società nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adotta il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 integrato con il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. La Società disciplina le procedure di reclutamento del personale in conformità alla normativa vigente, stabilendo in particolare criteri e modalità di selezione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co.3, del d.lgs. n. 165/2001.

4. La Società adotta uno o più regolamenti volti a disciplinare lo svolgimento della propria attività in adeguamento alle prescrizioni normative ovvero nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno.

5. La Società assolve agli oneri di informazione e trasparenza mediante pubblicazione degli atti sul proprio sito web.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 7 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale o Sindaco unico.

2. E' vietata la costituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 8 - Assemblea

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'ingresso di nuovi soci;
- g) la variazione capitale sociale;
- h) l'approvazione del piano strategico annuale;
- i) istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea

A. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea.

2. L'Assemblea è convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal registro delle imprese; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 180 giorni ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C., quale richiamato dall'art. 2478 bis, primo comma.

6. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, l'organo

di controllo e il revisore legale sono presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

B. RAPPRESENTANZA

7. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

8. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

C. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

9. Possono intervenire all'assemblea i soci che, in forza di legittimi titoli, sono titolari del diritto di voto.

10. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

D. PRESIDENZA

11. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, da persona designata dagli intervenuti.

12. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dallo stesso presidente.

13. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

E. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

14. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 cod. civ. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

16. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

17. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F. VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

18. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

20. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

G. AUDIO/VIDEO ASSEMBLEA

21. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 10 - Amministrazione della società

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque Am-

amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti alle disposizioni previste in attuazione del d.lgs. 175/2016. Si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della legge n. 190/2012, nonché le ulteriori ipotesi di incompatibilità stabilite dal d.lgs. n. 175/2016.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo Amministratore delegato.

4. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente esclusivamente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

7. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea dei soci. L'organo amministrativo predispone il piano strategico annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, indicando le linee di sviluppo e gli obiettivi perseguiti, evidenziando i principali atti ed operazioni da compiere, ivi comprese le politiche di assunzione. L'organo di amministrazione è, altresì, tenuto a predisporre e trasmettere ai soci con cadenza almeno semestrale una relazione sull'andamento della gestione, anche al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

8. Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione, qualora venga a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza per la nomina di nuovi amministratori che resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.

Tuttavia, se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade, pur restando nella pienezza delle funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio, e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

9. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato in conformità alla normativa vigente.

Articolo 11- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dall'organo di controllo.

2. Di regola la convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica), e, in caso di urgenza, con telefax o posta elettronica da spediti almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

5. Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audio-conferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Articolo 12 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

1. Qualora richiesto dalla legge o qualora la società intenda avvalersi di un organo sindacale di controllo di gestione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

2. L'Organo sindacale di controllo di gestione è nominato e funziona ai sensi di legge.

3. L'Assemblea qualora richiesto dalla legge o qualora intenda avvalersi di un organo per l'attività di revisione legale dei conti nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

4. L'Assemblea può affidare l'attività di revisione legale dei conti al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati. In tale caso i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico debbono essere revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO IV

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 13 - Esercizi sociali, bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'approvazione del bilancio potrà essere prorogata entro il centottantesimo giorno dalla chiusura dell'eserci-

zio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

5. Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno destinati come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo all'unico socio "Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea", salvo che gli Organi decisionali del medesimo decidano, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, di attribuire, detti utili, in tutto o in parte, a riserva o ad altra destinazione.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, quali, ad esempio pec, posta elettronica, fax.

Le comunicazioni effettuabili mediante pec, posta elettronica o fax vanno effettuate all'indirizzo di pec, posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

- a) il libro delle decisioni dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni dell'organo di controllo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo di controllo o del revisore legale;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di

debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Articolo 16 - Legge applicabile

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Articolo 17 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 18 - Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Firmato: Francesca Pasquini

Firmato: Elena Tradii